

LA DICHIARAZIONE D'INTENTO E LA COMUNICAZIONE DEI DATI

Gentile Associato,

Gli esportatori abituali che intendono acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva devono procedere **preventivamente** (i) a trasmettere all'**Agenzia delle Entrate** la Dichiarazione d'Intento e (ii) a consegnarla poi al **fornitore** unitamente alla ricevuta di consegna.

Il fornitore dovrà, da parte sua, controllare telematicamente l'avvenuta comunicazione da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento.

Pertanto **non esiste una vera o propria scadenza** ma sarà necessario **procedere a tali adempimenti**, rispettando gli obblighi di cui si dirà in appresso, **prima dell'acquisizione** dei beni e servizi senza applicazione dell'Iva.

Il fornitore o prestatore, prima di effettuare l'operazione, dovrà, dal suo lato, riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento, senza la quale sarà obbligato ad emettere fattura con applicazione dell'iva.

A decorrere dal **01 gennaio 2022**, i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili Iva, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, trasmettendo all'Agenzia delle entrate, per via telematica, una dichiarazione d'intento, verranno sottoposti a specifiche **procedure di analisi di rischio e di controllo**, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per esser qualificati esportatori abituali, ai sensi dall'articolo 1, comma 1, lettera a), D.L. 746/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/1984.

L'articolo 1, commi da 1079 a 1083, L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha infatti già previsto, tra le misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond Iva. In particolare, la norma ha introdotto due macro-aree di intervento:

- *l'effettuazione di specifiche **analisi di rischio** e conseguenti **attività di controllo** sostanziale finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di lettere d'intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;*
- *l'**inibizione dell'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità** ai fini Iva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d'intento invalidata.*

Con il provvedimento prot. n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021 del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono state definite le modalità operative relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento. Le attività di analisi e di controllo, operative a decorrere dal 01 gennaio 2022, saranno effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l'incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d'intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle entrate o in altre banche dati pubbliche/private.

*In caso di esito irregolare delle attività di analisi sopra richiamate, può scattare la **procedura di invalidazione delle dichiarazioni d'intento**: le stesse vengono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione. Contestualmente, l'Agenzia delle entrate invia al soggetto emittente (esportatore abituale) una comunicazione a mezzo PEC che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni.*

Allo stesso modo, viene informato a mezzo PEC anche il soggetto cedente o prestatore con una comunicazione trasmessa dall'Agenzia delle entrate, riportante i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata.

L'attività di controllo può portare anche all'inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento: in tal caso, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d'intento viene rilasciata una ricevuta di scarto, contenente l'indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l'inibizione e l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate preposto, cui il contribuente potrà presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale.

L'avvio della procedura sopra richiamata, operativa dal 2022, comporterà inoltre un maggior grado di dettaglio delle **informazioni contenute nel file xml della fattura elettronica emessa dal fornitore dell'esportatore abituale**.

La fattura elettronica, ad oggi, deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 "Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento", nonché gli **estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento** trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'esportatore abituale.

Il **numero di protocollo** della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è composto di due parti:

- ✓ la prima, formata da 17 cifre (es. 07050130241139876);
- ✓ la seconda, di 6 cifre (es. 000009), che rappresenta il progressivo e deve essere separata dalla prima dal segno "-" oppure dal segno "/".

Dal 2022 dovrà essere compilato un **blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>** per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:

- ❖ nel **campo 2.2.1.16.1 <TipoDato>** deve essere riportata la dicitura **"INTENTO"**;
- ❖ nel **campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>** deve essere riportato il **protocollo di ricezione** della dichiarazione d'intento e il **suoi progressivo** separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 07050130241139876-000009);
- ❖ nel **campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData>** deve essere riportata la **data della ricevuta telematica** rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Si ricorda infine che l'invalidazione della dichiarazione d'intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d'intento invalidata.

Si riporta, inoltre, per completezza di trattazione, le informazioni già fornite nello scorso anno circa la **dichiarazioni d'intento** e la **comunicazione dati** al fornitore.

L'obbligo dell'adempimento è in capo **all'esportatore abituale** in luogo del fornitore destinatario della stessa.

Appare opportuno ricordare che lo status di **esportatore abituale** viene acquisito dai soggetti che, nell'anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi, hanno registrato operazioni con l'estero per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari conseguito. Tali soggetti hanno facoltà di emettere una Dichiarazione d'Intento nei confronti dei propri fornitori al fine di richiedere da parte di questi ultimi la non applicazione dell'Iva.

Dal 01 gennaio 2020 l'esportatore abituale **non ha più l'obbligo di consegnare** la dichiarazione d'intento al fornitore, unitamente alla copia della ricevuta di trasmissione telematica, al fine di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 8, lett. c), D.P.R. 633/1972.

Tuttavia, a fronte di tale soppressione, l'articolo 12-septies D.L. 34/2019 prevede quanto segue:

- ✚ nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali devono essere **indicati** gli **estremi del protocollo** di ricezione della dichiarazione di intento;
- ✚ sono **soppressi alcuni adempimenti** relativi all'emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento (ad esempio, la numerazione progressiva e l'annotazione in apposito registro);
- ✚ sono state inasprite le **sanzioni** in capo al fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva, senza aver prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia.

In relazione alla **dichiarazione d'intento**, resta fermo l'obbligo di redigere la stessa con il modello conforme (quello da sempre utilizzato) e **inviare telematicamente** la stessa all'Agenzia delle entrate.

Tuttavia, pur non essendo più previsto l'obbligo di consegna della dichiarazione, unitamente alla copia della ricevuta telematica al fornitore, il fornitore è comunque tenuto ad indicare nella fattura gli estremi del protocollo della dichiarazione d'intento.

Ciò significa che l'esportatore abituale è comunque tenuto a comunicare l'avvenuta presentazione della dichiarazione al proprio fornitore, ma può farlo anche con mezzi "informali" (ad esempio via mail).

Sul punto va segnalato che resta fermo l'obbligo, in capo al fornitore, di effettuare il cd. "**riscontro telematico**", e che in caso di omesso adempimento non è più applicabile la sanzione fissa (da 250 euro a 2.000 euro), bensì quella proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta non applicata (articolo 12-septies D.L. 34/2019).

Tale riscontro va in direzione opposta alla volontà del legislatore di "semplificare" la procedura dell'acquisto senza imposta da parte dell'esportatore abituale con l'utilizzo del plafond, poiché, in funzione del contrasto alle frodi, si responsabilizza il fornitore laddove non proceda al riscontro telematico.

È del tutto evidente che quest'ultimo soggetto ha tutto l'interesse di tutelare la propria posizione e di chiedere copia dei documenti al fine di poter eseguire il riscontro nelle modalità più corrette.

E solo successivamente potrà emettere fattura in regime di non imponibilità Iva ai sensi dell'articolo 8, lett. c), D.P.R. 633/1972.

L'obbligo di **comunicare telematicamente, all'Agenzia delle Entrate**, i dati contenuti nella Dichiarazione d'Intento rimane, come sopra evidenziato, a carico **all'esportatore abituale**, il quale dovrà informare preventivamente l'Agenzia delle Entrate di volere acquistare senza applicazione dell'imposta attraverso l'invio telematico della Dichiarazione d'Intento.

L'esportatore abituale, **prima di effettuare l'acquisto**, *deve*:

a) *inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la Dichiarazione d'Intento destinata a un determinato fornitore o prestatore;*

e

b) *consegnarla successivamente al fornitore corredata dalla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia (anche se facoltativamente)*

e

c) *occorra indicare nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento, e dal 2022, inoltre, inserendo il maggior dettaglio delle **informazioni da contenersi nel file xml della fattura elettronica**.*

Il fornitore o prestatore, prima di effettuare l'operazione, dovrà **riscontrare telematicamente** l'avvenuta presentazione senza la quale sarà obbligato ad emettere fattura con applicazione dell'iva.

Dal 2022 il fornitore avrà l'obbligo di **indicare in fattura** gli estremi delle lettere d'intento ricevute; tramite la compilazione del **blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>** per ogni dichiarazione d'intento, come sopra dettagliato.

Le Dichiarazioni d'Intento non potranno far riferimento alle operazioni effettuate in un determinato arco di tempo (come ad esempio dal 1.1 al 31.12) ma potranno essere emesse con due sole modalità:

1. per la **singola operazione**;
2. fino al raggiungimento di un **determinato importo**.

In questo modo il fornitore dell'esportatore è chiamato a prestare la massima attenzione per evitare di emettere fatture senza IVA per importi eccedenti quelli indicati nella Dichiarazione d'Intento: particolare attenzione deve essere, quindi, riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza IVA dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella Dichiarazione d'Intento.

Qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella Dichiarazione d'Intento presentata deve produrne una nuova, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.

Si ripete, nuovamente, che **non esiste una vera o propria scadenza** ma sarà necessario **procedere a tali adempimenti**, rispettando gli obblighi di cui sopra, **prima dell'acquisizione** dei beni e servizi senza applicazione dell'Iva.

Gli esportatori abituali che intendono acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva, pertanto, devono procedere **preventivamente** a trasmettere all'Agenzia delle Entrate la Dichiarazione d'Intento e consegnarla poi al fornitore unitamente alla ricevuta di consegna.

Il fornitore dovrà, da parte sua, controllare telematicamente l'avvenuta comunicazione da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento.

Pertanto non esiste una vera o propria scadenza ma sarà necessario procedere a tali nuovi adempimenti rispettando i nuovi obblighi di cui sopra.

*Si ricorda che i dati contenuti nelle Dichiarazioni d'Intento vanno comunicati all'Agenzia delle Entrate **esclusivamente per via telematica**. Tale comunicazione può essere effettuata direttamente dal contribuente, attraverso il sistema Internet o Entratel, o tramite gli intermediari abilitati.*

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

Dott. Francesco Lerro